



Modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da noleggio occasionale di unità da diporto nonché modalità di versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali . Articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'articolo 59-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Ambito soggettivo

1.1. I titolari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, adempiono agli obblighi di documentazione e di dichiarazione dei relativi proventi, qualora il noleggio abbia una durata complessiva non superiore ai quarantadue giorni, nonché a quelli di

versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

2. Modalità di dichiarazione dei proventi.

2.1 I proventi di cui al punto 1.1 sono dichiarati nel modello di dichiarazione dei redditi approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ivi indicate. A tal fine la dichiarazione vale anche come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. Modalità di documentazione dei proventi

3.1. Al fine della documentazione dei proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di unità da diporto assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, i soggetti di cui al punto 1 devono conservare, fino al decorso dei termini di decadenza dell'attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:

- l'originale del modello di comunicazione di cui all'art.1 del citato decreto del 26 febbraio 2013, in attesa dell'attivazione della procedura di invio telematico, da utilizzare qualora emergano incongruenze dalle modalità di invio;
- la ricevuta dell'invio del predetto modello, secondo le modalità previste dall'art. 3 del citato decreto 26 febbraio 2013, all'Agenzia delle entrate;
- i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l'attività di noleggio occasionale effettuata.

4. Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva.

4.1 L'imposta sostitutiva di cui al punto 1.1 è versata con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello di versamento F24. Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Motivazioni

Il presente provvedimento risponde all'esigenza di dare piena attuazione alla disposizione di cui all'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, introdotto dall'art. 59-ter decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 modificato dall'art. 23 del decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69.

In particolare vengono stabilite le modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di unità da diporto che non abbia ecceduto complessivamente quarantadue giorni di noleggio limite oltre il quale l'attività perde la caratteristica dell'occasionalità e dunque dell'assoggettamento ad imposizione sostitutiva nella misura del 20 per cento.

La previsione dell'obbligo di conservare, fino al decorso dei termini di decadenza dell'attività di accertamento delle imposte sui redditi ex art. 43 D.P.R. n.600/73, in attesa dell'attivazione della procedura di invio telematico, l'originale del modello di comunicazione e della ricevuta dell'invio del predetto modello all'Agenzia delle Entrate è posto ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo e comunque a tutela del contribuente in modo da dimostrare di avere titolo per la fruizione del regime agevolativo dell'imposta sostitutiva su detti proventi ovvero in caso di eventuali incoerenze nei distinti flussi di comunicazione attivati dal contribuente verso la Capitaneria di porto e l'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2001, n. 9.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (art. 59-ter)

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (art. 23)

Decreto 26 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dei redditi

Roma, 13 dicembre 2013

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA